

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (651)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*

Pag. 183, 185, 186 e passim

DE SABBATA (PCI)184, 185

VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*183, 184

I lavori hanno inizio alle ore 17

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla di-

rettiva della Comunità economica europea numero 77/62 del 21 dicembre 1976 » (651)

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

In assenza del relatore, e facendo mie le raccomandazioni dallo stesso avanzate nel corso della seduta antimeridiana, sostituirò il senatore Beorchia.

VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo nuovamente che questo provvedimento, approvato sia dalla

6ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Camera dei deputati che dal Senato, decade per l'anticipato scioglimento del Parlamento a seguito di talune modifiche apportate in sede di coordinamento. Nella seduta del 7 agosto 1980 il Governo presentò un emendamento che riguardava l'esclusione provvisoria dell'Amministrazione dei monopoli dalla sfera di applicazione della futura legge, fino alla modifica della corrispondente direttiva CEE.

D E S A B B A T A. L'aspetto più importante di questa direttiva consiste nella estensione della procedura europea, nel senso che mentre prima era applicabile a un miliardo di unità di conto, adesso il limite è abbassato a ventimila unità di conto. Aumentano le gare o le forniture che sono sottoposte alla procedura europea e che richiedono, fra l'altro, la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta europea, il che comporta un onere di tempo maggiore e pertanto costringe a dare termini più lunghi per la presentazione delle offerte. Tutto il resto è conforme alla direttiva europea e non sollecita grandi cose da dire in proposito.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è quindi da esaminare il seguente emendamento, aggiuntivo di un comma all'articolo 1, presentato dal Governo su richiesta del Ministero delle finanze: « Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

Le motivazioni sono abbastanza vaste, poiché l'Amministrazione dei monopoli, che pure è un organo dell'amministrazione diretta dello Stato, opera in regime di concorrenza con altri fabbricanti esteri e quindi se la norma venisse applicata al monopolio statale si intralchierebbe gravemente la produttività di quest'ultimo. In più c'è il problema di armonizzare la direttiva comunitaria; in effetti si predispose un aggiornamento della direttiva nel senso di escludere alcu-

ne amministrazioni che, pur essendo direttamente dello Stato, operano in regime di concorrenza. La norma transitoria che si propone ha lo scopo di evitare una nuova modifica della norma stessa, in attesa dell'imminente adozione della direttiva di coordinamento con gli accordi GATT; poichè siamo notevolmente in ritardo (la direttiva CEE è del 1976), ci troveremmo ad approvare una normativa in via di superamento. L'emendamento di cui ho testè dato lettura tende a superare questa difficoltà, rendendo temporanea la sospensione del provvedimento per l'Amministrazione dei monopoli.

D E S A B B A T A. Si tratta, dunque, di un emendamento che va incontro alle esigenze dei Monopoli, ma non è del tutto conforme alla direttiva CEE. Non intendo sollevare particolari difficoltà, anche se mi riservo di esprimere la mia opinione definitiva in Assemblea.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poichè il testo in esame aveva avuto, nel corso della passata legislatura, l'approvazione praticamente unanime della Commissione e dell'Assemblea, pensavo che non dovessero sorgere difficoltà, ma se queste sorgono, il Governo non ha nessuna remora nell'aderire ad un'eventuale proposta di rinvio. Comunque ho letto accuratamente i precedenti di questo disegno di legge e devo dire che non sono mai sorti problemi se non di carattere tecnico, d'altronde superati. Ripeto, però, che se in questa sede sorgono obiezioni sostanziali, non sono contrario al rinvio.

D E S A B B A T A. Non credo che il rinvio sia indispensabile. Mi spiego. Siamo ancora una volta di fronte ad una vecchia direttiva e probabilmente — ma non ne sono certo — anche di fronte ad un rinvio alla Corte di giustizia. Pertanto si deve giungere comunque all'approvazione di un testo che, pur contenendo alcune eccezioni discutibili (ma sanabili, come dice il rappresentante del Governo, con successiva direttiva), è preferibile a un ulteriore ritardo.

Non posso, tuttavia, fare a meno di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ci troviamo di fronte alla solita direttiva di difficile applicazione, perchè mentre l'AIMA, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quella per i servizi telefonici e l'Amministrazione dei monopoli non sono comprese nell'esclusione prevista dalla direttiva, comprendo bene che è opportuno escluderle. Allora è necessario che il Governo metta il Parlamento nelle condizioni di poter esercitare completamente la propria funzione, diversamente da questo caso in cui non abbiamo avuto e non abbiamo pratica possibilità d'intervento. È un problema che, con l'adeguamento delle istituzioni alle esigenze nuove del Paese, tornerà a presentarsi e si presenta di fatto ogni volta che ci troviamo di fronte a una nuova direttiva. Colgo pertanto l'occasione anche di questa discussione per far presente al Governo la necessità di una più attenta valutazione degli interessi nazionali; al momento in cui si recepisce la direttiva, il Governo stesso trovi, almeno per le questioni più importanti, una sede parlamentare di controllo e di dibattito, cioè si munisca di un sostegno e anche di un indirizzo che più propriamente spetta al Parlamento, perchè si tratta di attività legislativa, e renda in questo modo più agevole la successiva fase dell'attuazione. In definitiva, comunque, il Gruppo comunista non ha obiezioni di fondo da porre a questo disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.
(*Applicabilità*).

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o su-

periore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici.

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudica-

zioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 2.

(Esclusioni).

La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonchè la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE

e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita daprivativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea;

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regola-

mentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonché le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da a) a f) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee, a cura del predetto Ministero.

E approvato.

Art. 3.

(Prescrizioni tecniche).

Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il rife-

rimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenza:

- 1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;
- 2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;
- 3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);
- 4) norme nazionali;
- 5) qualsiasi altra norma.

E approvato.

Art. 4.

(Forme e pubblicità delle gare).

Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità stesse.

Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

E approvato.

6^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Art. 5.

(Bando di gara per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico,

in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

E approvato.

Art. 6.

(Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e), e m) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedisce l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera n) del precedente articolo 5.

E approvato.

Art. 7.

(Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Le informazioni complementari sui capitoli d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

E approvato.

Art. 8.

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera *d*), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *o*);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Le informazioni complementari sui capitoli d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

E approvato.

Art. 9.

(Raggruppamenti di imprese).

Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e con-

tenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o ina-

bilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

È approvato.

Art. 10.

(Esclusione dalla partecipazione alle gare).

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

È approvato.

Art. 11.

(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa è « incorporated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato

ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

È approvato.

Art. 12.

(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti).

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci della impresa;
- c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

È approvato.

Art. 13.

(Capacità tecniche dei concorrenti).

La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

- a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trat-

tasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

E approvato.

Art. 14.

(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).

Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le

imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

E approvato.

Art. 15.

(Criteri di aggiudicazione delle forniture).

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltrare al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolo di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

E approvato.

Art. 16.

(Prospetti statistici).

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge.

Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla Commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

E approvato.

Art. 17.

(Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi).

L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonchè le forniture di prodotti originari di Paesi estranei alla predetta Comunità sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle Amministrazioni od enti che indicano le gare stesse.

E approvato.

Art. 18.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Beorchia.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI